

Esami di avvocato: il contenzioso va tutto al Tar Lazio. Nonostante la devolution.

Concorsi

Inviato da : Avv. Adolfo Larussa

Pubblicato il : 8/5/2006 10:00:00

Studio Legale

CIAMBRONE - MASCARO

Avvocati

Esami di Avvocato: la competenza nazionale è del

Tar Lazio

scritta lo scorso 29 dicembre e qui leggibile nei documenti correlati) nel giudizio per regolamento preventivo di competenza in ma

In merito alla lettura della sentenza la scrivente difesa ritiene che la decisione sia frutto di una valutazione che privilegia una visione accentrata e non decentrata della Giustizia Amministrativa. Il Consiglio di Stato, in buona sostanza, ritiene che l'impugnazione di un atto applicativo e di un provvedimento presupposto di un organo centrale dello Stato ha efficacia su tutto il territorio nazionale rifacendosi, in questo senso, a precedenti decisioni che, a mio parere, non tengono conto della *devolution*. Non è prevedibile, allo stato, quanto ciò potrà essere di giovamento all'economia del diritto, ma certamente avrebbe una diversa ragione d'essere in un quadro normativo nuovo rispetto all'esame per avvocati. Malgrado il decentramento dell'esame per avvocato nelle sedi di provenienza, viene dunque considerato unico Organo la Commissione Centrale di nomina e dunque unico Tar competente il Tar Lazio, sede di Roma. A questo punto è lecito prevedere, alla luce della decisione del Consiglio di Stato nonché degli indirizzi interpretativi adottati, un esame per avvocati unico e nazionale da svolgersi in Roma sia come prove scritte che orali. Bisogna ritenere, a voler mutuare dal noto costituzionalista calabrese Mortati, che la Commissione Centrale di Roma è l'Organo mentre tutte le Sottocommissioni – dislocate sul territorio – sono soggetti rivestiti dell'Organo. La decisione in commento, se pur sollecitata, non ha affrontato il tema della inammissibilità del regolamento di

competenza per violazione dell'articolo 31 della legge 1034/71 per l'omessa notifica a tutte le parti in causa in quanto la ricorrente Avvocatura di Stato non aveva ottemperato alla notifica del ricorso per regolamento di competenza a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite. E' di tutta evidenza, in considerazione del "volo alto" sul punto, l'intenzione di voler confermare l'interpretazione che l'atto presupposto di un Organo centrale dello Stato ha efficacia generale ed illimitata su tutto il territorio nazionale. Eppure la ricorrente non aveva contestato l'attività normativa della Commissione Centrale bensì l'erronea applicazione data dalla Sottocommissione interessata alla correzione degli elaborati. Il Consiglio di Stato, in buona sostanza, adotta una interpretazione formale dell'impugnazione di un atto in luogo di quella sostanziale. La difesa pur non disconoscendo le numerose pronunce del Consiglio di Stato circa l'attrazione dell'atto generale su quello applicativo, tuttavia ricordava a se stessa come lo stesso Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (Ap. 5/1977) aveva sottolineato che, a radicare una simile competenza, per connessione non è sufficiente che il provvedimento presupposto sia semplicemente indicato nel gravame (come nel caso di specie), ma è necessario che sia investito di specifiche censure (interpretazione sostanziale). Eppure nel 2004, i precedenti nel 2001 e 1999, il Consiglio di Stato, Sezione quarta, (sentenze 7868/04; 2941/01 e 430/99) aveva rilevato che era necessario radicare la competenza presso il Tribunale Amministrativo ove deve svolgersi la fase concorsuale dalla quale parte ricorrente è stata esclusa. Per onestà intellettuale le precitate decisioni atenevano al concorso per esami di avvocati prima delle note vicende che hanno portato alla sua riformulazione, ciò non toglie che i principi espressi in quelle sentenze risultavano più aderenti alla cosiddetta *devolution* in materia amministrativa. A questo punto il quadro giurisprudenziale è completo, a fronte di Tar Regionali più vicini all'obbligo di motivazione sugli elaborati si contrappone un Consiglio di Stato contrario e tendente ad una interpretazione formale dell'impugnazione di un atto centrale, seppur non investito di apposite censure, con radicamento della competenza nel Tar Lazio, sede di roma. Com'è noto, in virtù del principio della continuità della Giurisdizione Amministrativa, i candidati esclusi potranno continuare ad impugnare gli atti pregiudizievoli – in sede cautelare – innanzi i Tar Regionali ove si sono svolte le prove di esame (secondo una prassi non condivisibile: innanzi i Tar con gli orientamenti più vicini alle tesi di diritto dei ricorrenti) per poi discutere il merito del ricorso innanzi il Tar Lazio nella speranza di dover eccepire una "cessata materia del contendere" per il fatto che una positiva rivalutazione degli elaborati (effetto della ottenuta sospensiva) e il superamento delle prove orali (non vertendosi in tema di "ammissione con riserva") porta l'aspirante avvocato al conseguimento della abilitazione professionale o del titolo in quanto l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione è stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali (ex articolo 04, comma 2bis, DI 115/05 convertito, com'è noto, nella legge 168/05). Anche nell'ipotesi di appello in sede cautelare il Consiglio di Stato non può che "prendere atto" della precitata normativa in quanto la misura cautelare impugnata ha in fatto esaurito i suoi effetti (in questo senso, da ultimo, esplicitamente Consiglio di Stato, Sezione quarta, 6212/05).

(Avv. Antonella MASCARO)